

## Verbale di Accordo

Il giorno 19 gennaio 2016

tra

Poste Italiane S.p.A.

e

**ASSIDIPOST - FEDERMANAGER**

Premesso che:

- le Parti hanno sottoscritto in data 3 agosto 2012 un verbale di accordo che ha previsto la istituzione di un Comitato Paritetico per la formazione e riqualificazione professionale del personale dirigente;
- le Parti intendono procedere ad un adeguamento degli importi e delle durate delle prestazioni di cui al punto 3 lett. c del medesimo accordo,

tutto ciò premesso,

le Parti convengono di sostituire il succitato punto 3 lett. c , con il seguente:

“c. la corresponsione al personale dirigente – in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e comunque entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro – di un importo a titolo di sostegno per il versamento della contribuzione volontaria utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, secondo criteri e modalità di seguito indicati.

Ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di età e di anzianità contributiva richiesti per l'accesso al trattamento di pensione, al personale dirigente verrà corrisposto un importo pari al 25% della contribuzione volontaria annua mancante al raggiungimento del requisito contributivo, fermo restando che tale importo non potrà superare la somma lorda annua di € 12.000 e potrà essere riconosciuto per un periodo comunque non superiore ai 4 anni. L'importo della contribuzione volontaria annua mancante verrà determinato e comunicato dall'Ente Previdenziale al dirigente.

Il Comitato Paritetico, di cui al punto 2) del presente accordo, potrà deliberare l'innalzamento, per l'anno di riferimento, della suddetta percentuale in misura massima del 5% da definirsi in funzione delle

disponibilità delle somme accantonate. Resta inteso che per periodi inferiori all'anno, l'importo verrà proporzionalmente rideterminato.

Analogamente verrà riconosciuta, secondo i criteri e i requisiti sopra indicati – e comunque per un periodo non superiore ai 4 anni – una somma lorda necessaria a coprire l'importo relativo al "contributo azienda convenzionale" richiesto, tempo per tempo, al fine di mantenere l'iscrizione al FASI ai sensi dell'art. 2, lett. d), 1) e 2), dello statuto del suddetto Fondo, o ad altre forme di assistenza sanitaria integrativa scelte dal dirigente e opportunamente documentate. Tale importo non potrà comunque superare la somma lorda annua di € 4000.

Le Parti convengono che -ai fini della determinazione della somma lorda di cui al periodo precedente- l'aliquota marginale Irpef da applicarsi verrà determinata sulla base dell'importo relativo al "contributo azienda convenzionale", a prescindere dal reddito complessivo del percipiente, tenuto conto del reddito di lavoro dipendente corrisposto da Poste Italiane nel periodo di imposta di erogazione del contributo e comunque delle somme che verranno erogate ad altro titolo sulla base dell'accordo 3 agosto 2012, citato in premessa, come modificato dalla presente intesa.

Le quote di finanziamento da destinare agli interventi di cui sopra verranno annualmente definite nell'ambito del Comitato Paritetico. Relativamente ai finanziamenti di cui ai punti b) e c), le domande del personale saranno prese in esame in ordine cronologico, sulla base della data di effettiva ricezione.

Il Comitato valuterà l'eventuale redistribuzione, in corso di esercizio, delle somme accantonate tra le varie quote, in relazione alle disponibilità complessive esistenti. In caso di esaurimento dei fondi stanziati, ai richiedenti non verrà erogata alcuna forma di finanziamento".

Le disposizioni di cui al punto c), come sopra riformulate, hanno efficacia dalla data di sottoscrizione del presente accordo e si applicano alle domande presentate successivamente alla suddetta data nonché a quelle già presentate sulle quali il Comitato non abbia ancora deliberato.

Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che la loro comune intenzione, sin dalla data di stipula dell'accordo citato in premessa, è stata quella di intendere il termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, di cui al primo cpv del punto 3 lett. c, come posto a pena di decadenza.

Le Parti convengono infine di modificare il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Paritetico allegato all'accordo citato in premessa, secondo quanto di seguito specificato.

L'art. 4 ultimo capoverso viene sostituito con il seguente:



“Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per:

- definire le linee guida contenenti le principali aree di intervento formativo per l'anno di riferimento, nonché per valutare i piani formativi predisposti secondo quanto previsto nel successivo art. 8;
- verificare, a consuntivo, l'avanzamento delle attività (e l'utilizzo delle somme di cui al punto 3 dell'accordo istitutivo) realizzate nel corso del precedente anno”.


L'art.8 primo comma viene sostituito con il seguente:

“L'azienda presenta al Comitato, entro il mese di febbraio di ciascun anno, le linee guida contenenti le principali aree di intervento formativo per l'anno in corso, specificando le popolazioni aziendali interessate”.

Per **Poste Italiane S.p.A.**

Per **Federmanager**



Per **Assidipost-Federmanager**

